



CAPITALE SOCIALE EURO 448.500.000 I.V.

SEDE SOCIALE IN TREVISO – VIA LODOVICO SEITZ N. 47

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 11570840154

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE' LONGHI S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (come successivamente modificato e integrato, c.d. "T.U.F."), nonché degli artt. 73 e 84-ter della Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato e integrato), il Consiglio di Amministrazione della De' Longhi S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata in sede Ordinaria e Straordinaria, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghi.com, nonché sul quotidiano "Finanza & Mercati" dell'8 marzo 2011, presso la sede della Società in Treviso, Via L. Seitz, n. 47, in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2011 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2011, stessi luogo ed ora.

In particolare, l'ordine del giorno della Parte Ordinaria della menzionata assemblea è il seguente:

- 1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

1. ***Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, co. 5°, T.U.F., che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla legge, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le modalità e nei termini di legge, contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- esaminato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010 che si è chiuso con un utile netto d'esercizio di Euro 24.588.008 (ventiquattromilioni cinquecentottantottomila/008);*

DELIBERA

a) di approvare:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010;

b) di destinare l'utile dell'esercizio di Euro 24.588.008 (ventiquattromilioni cinquecentottantottomila/008) come segue:

- i. quanto a euro 1.229.401 (unmilione duecentoventinove mila/401) a Riserva Legale;
- ii. quanto a Euro 21.827.000 (ventunomilioni ottocentoventisettemila) da distribuire agli Azionisti in ragione di un dividendo di euro 0,146 (zerovirgolacentoquarantasei) per ciascuna delle n. 149.500.000 (centoquarantanove milioni cinquecentomila) azioni in circolazione;
- iii. quanto a Euro 129.080 (centoventinove mila/080) a Riserva non distribuibile ex art. 2426 c.c. comma 8 bis;
- iv. quanto a euro 1.402.527 (unmilione quattrocento due mila/527) a Riserva straordinaria”.

§ § §

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla successiva disposizione, da parte della Società, di azioni proprie.

2.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 21 aprile 2010 e

pertanto scadrebbe allo spirare dei 18 mesi previsti dalla delibera stessa, e cioè il prossimo 21 ottobre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione non si è sinora avvalso della menzionata autorizzazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato comunque a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie – previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea lo scorso anno – e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un triplice ordine di ragioni:

a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività di sostegno alla liquidità del titolo sui mercati borsistici, favorendo la regolarità delle contrattazioni;

b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;

c) se del caso, le azioni proprie potranno inoltre essere acquistate e/o cedute in relazione a piani di compenso basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F., sia nella forma (“tradizionale”) di stock-option, sia nell'ipotesi in cui i piani non prevedano l'attribuzione “reale” delle azioni, come ad esempio nel caso di cd. piani di “phantom option”.

2.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 28.000.000 (ventottomilioni) azioni ordinarie da nominali 3 (tre) euro cadauna, e pertanto in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale – tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente detenute da società

controllate – e, in ogni caso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente, senza limiti di tempo, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

2.3 Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3°, del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, 3° comma, del codice civile si fa presente che il capitale sociale è oggi pari ad Euro 448.500.000,00, suddiviso in n. 149.500.000 azioni ordinarie, e che, alla data della presente Relazione, la Società non detiene alcuna azione propria.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non eccederà il limite stabilito dall'autorizzazione assembleare, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi degli articoli 2359-bis e seguenti del codice civile.

2.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

2.5 Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come

massimo non superiore del 5% (cinque per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società, e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari.

2.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 132 del T.U.F. e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, o sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o mediante acquisto e vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati sul mercato che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, o ancora mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'articolo 132 del T.U.F., o da altre disposizioni normative, anche regolamentari, di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, fuori mercato, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali.

Le azioni potranno anche essere assegnate ad Amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari, e potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

2.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;*

DELIBERA

1) di revocare la delibera assembleare del 21 aprile 2010 che autorizzava l'acquisto e disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- fermi restando i limiti di cui all'art. 2357 codice civile, l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di numero 28.000.000 (ventottomilioni) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;*

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna e quindi sino al 12 ottobre 2012;
- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;
- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;
- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'art. 144-bis del Reg. Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le applicabili norme comunitarie;
- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore al 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore al 5% (cinque per cento) del prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;
- il prezzo della vendita a terzi viene definito unicamente nel limite del prezzo minimo, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari;

- le operazioni di acquisto e di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti”.

§ § §

Treviso, 3 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Giuseppe De'Longhi



CAPITALE SOCIALE EURO 448.500.000 I.V.
SEDE SOCIALE IN TREVISO – VIA LODOVICO SEITZ N. 47
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 11570840154

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA DE' LONGHI S.P.A.
SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA
AI SENSI DELL'ART. 125 TER DEL D. LGS. N. 58/98**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della De' Longhi S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa inerente la proposta di modifica statutaria, inclusa tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.delonghi.com, nonché sul quotidiano "Finanza & Mercati" in data 8 marzo 2011, presso la sede legale della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47, per il giorno 12 aprile 2011, alle ore 9.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2011, stessi ora e luogo.

In particolare l'ordine del giorno della parte straordinaria della summenzionata Assemblea è il seguente:

Parte straordinaria:

Modifica dell'art. 10 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale.

In attuazione della delega attribuita all'Autorità di Vigilanza dall'art. 2391 bis del codice civile, in data 12 marzo 2010 la Consob ha adottato il Regolamento n. 17221/10, diretto ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate – direttamente o tramite società controllate – dalle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

In osservanza delle disposizioni regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha approvato, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti, una procedura diretta a disciplinare l'operatività del Gruppo De' Longhi con le parti correlate, entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno.

La Società ha ritenuto prudente ed opportuno avvalersi delle facoltà concesse dalla regolamentazione Consob e, in particolare, conformemente alle disposizioni normative contenute nel Regolamento Consob n. 17221/10 (e precisamente negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6), la procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società prevede, tra l'altro, che, subordinatamente ad apposita previsione statutaria che lo consenta:

a) in caso di urgenza quando un'operazione con parti correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, può essere conclusa in deroga alle regole ordinarie (ciò significa che, in casi eccezionali di urgenza, potrebbe prescindersi dal previo parere del comitato composto – a seconda dei casi in tutto o in maggioranza – da amministratori indipendenti);

b) in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, quando un'operazione con parti correlate è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, può essere conclusa in deroga alle regole ordinarie (in particolare, il Consiglio potrà formulare la proposta di deliberazione all'Assemblea dei Soci prescindendo dal previo parere del comitato composto, a seconda dei casi in tutto o in maggioranza, da amministratori indipendenti).

In entrambi i casi gli articoli 10 e 11 della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione (pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.delonghi.com e alla quale rinviamo) prevedono che vengano comunque osservate tutte le prescrizioni di salvaguardia contemplate negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010.

Ciò premesso, a scopo prudenziale, il Consiglio di Amministrazione – acquisito il previo parere favorevole del comitato composto da soli amministratori indipendenti – ha ritenuto di proporre la modifica dello Statuto sociale di De' Longhi S.p.A., al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà stabilite dalla procedura in conformità con la normativa applicabile.

Con l'occasione, si propone di eliminare il riferimento alla “ratifica”, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle operazioni significative con parti correlate.

Si propone pertanto di riformulare l'articolo 10 dello Statuto sociale come meglio esposto nel testo di seguito riportato.

Le modifiche statutarie proposte non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 2437 codice civile e, pertanto, non attribuiscono agli azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

§ § §

2. Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.

Viene di seguito messo a confronto l'articolo dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<u>Art. 10 Poteri dell'Organo Amministrativo</u> Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	<u>Art. 10 Poteri dell'Organo Amministrativo</u> Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>straordinaria della Società senza limitazione alcuna, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.</p> <p>In particolare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge,</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dei budget e dei piani triennali, - la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni, - la nomina e la revoca di direttori generali e la ratifica di operazioni significative con parti correlate. Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può: <ul style="list-style-type: none"> - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti di delega, ad uno o più amministratori, - nominare uno o più Comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in tema di corporate governance, - nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà, - nominare, o attribuire ad amministratori la facoltà di nominare, direttori, vice direttori, procuratori, e, più, in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate. <p>Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci; - l'adeguamento dello statuto alle disposizioni 	<p>straordinaria della Società senza limitazione alcuna, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.</p> <p>In particolare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge,</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dei budget e dei piani triennali, - la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni, - la nomina e la revoca di direttori generali e la ratifica di operazioni significative con parti correlate. Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può: <ul style="list-style-type: none"> - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti di delega, ad uno o più amministratori, - nominare uno o più Comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in tema di corporate governance, - nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà, - nominare, o attribuire ad amministratori la facoltà di nominare, direttori, vice direttori, procuratori, e, più, in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate. <p>Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci; - l'adeguamento dello statuto alle disposizioni

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
normative; - il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.	normative; - il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale. Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile.

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica statutaria ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98;*

DELIBERA

- 1) di riformulare l'art. 10 dello Statuto sociale come dettagliatamente esposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica statutaria ai sensi dell'art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98;*
- 2) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, alla presente delibera, anche aggiungendo nel testo del nuovo art. 10 dello Statuto sociale modifiche, soppressioni od aggiunte di natura non sostanziale che venissero eventualmente richieste dalle Autorità Competenti”.*

§ § §

Treviso, 3 marzo 2011

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De' Longhi*